



Fac-simile

Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

*Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e
l'Asilo*

FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-2013

MODELLO DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

NUMERO: 2008/FR/XXXX



Indice

ARGOMENTO	PAGINA
Art. 1 Oggetto e importo massimo della sovvenzione.....	3
Art. 2 Responsabilità	3
Art. 3 Composizione del contributo	4
Art. 4 Descrizione del progetto	4
Art. 5 Affidamento degli incarichi (se pertinente)	6
Art. 6 Budget di progetto	7
Art. 7 Attuazione della Convenzione	8
Art. 8 Obiettivi del progetto e indicatori utilizzati	10
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili.....	10
Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili ...	11
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati.....	13
Art. 12 Controlli	13
Art. 13 Sanzioni e revoche	14
Art. 14 Protezione dei dati.....	15
Art. 15 Regole di pubblicità	16
Art. 16 Foro competente	17
Art. 17 Conflitto d'interessi	17
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	17
Art. 19 Riservatezza	17
Art. 20 Sospensione	18
Art. 21 Forza maggiore	18
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile	19
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale del contributo.....	20
Art. 24 Accordi ulteriori	20



L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo *pro tempore* [nome e cognome], in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, e

Nome del Beneficiario

Natura giuridica

Indirizzo completo

Partita IVA

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da [nome, cognome e ruolo]

Convengono che

Art. 1 Oggetto e importo massimo della sovvenzione

La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato _____,
di seguito brevemente descritto:

L'importo della Convenzione è pari ad € _____,
così come previsto dal Budget riportato all'Art. 6.

Tale importo è fisso ed invariabile per tutta la durata progetto e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'Art. 10 *Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili*.

Il Beneficiario del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso a finanziamento, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso.

Art. 2 Responsabilità



Il Beneficiario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Beneficiario stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Progetto ad esso riferibili, anche se eseguito da parte di terzi ed ha la responsabilità esclusiva di ogni azione legale su di esso pendente. Pertanto, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento danni/indennizzo e/o rimborso per danni conseguenti all'esecuzione del Progetto da parte del Beneficiario. Di conseguenza, l'Autorità Responsabile non prenderà in considerazione alcuna richiesta di risarcimento o indennità. Eccetto in casi di forza maggiore, il Beneficiario dovrà rimborsare ogni danno di ogni tipologia subito dall'Autorità Responsabile derivante dall'esecuzione o dalla cattiva esecuzione del progetto. Il Beneficiario sarà inoltre l'unico responsabile nei confronti di terze parti in caso di danno di ogni genere derivante dall'esecuzione del progetto.


Art. 3 Composizione del contributo

La percentuale massima del contributo comunitario, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4 della Decisione del Consiglio 2007/575/CE, è stabilita al 75% dell'importo totale del finanziamento ed è pari ad € _____ Il restante 25% del finanziamento è così ripartito:

- contributo del Beneficiario e/o partner di progetto € _____ % _____
- contributo pubblico nazionale € _____ % _____
- contributo di altri soggetti € _____ % _____

Art. 4 Descrizione del progetto

Di seguito si riporta una descrizione dettagliata del progetto, la relativa tempistica di realizzazione ed il cronogramma delle spese, così come indicato nella scheda di presentazione del progetto:



Art. 5 Affidamento degli incarichi (se pertinente)

Il Beneficiario potrà affidare a soggetti terzi, con comprovata esperienza professionale, l'esecuzione di parte del Progetto.

Come previsto nell'Allegato XI della Decisione della Commissione 2008/796/CE, come regola generale, i Beneficiari devono essere in grado di effettuare da soli le attività relative al Progetto. I contratti di affidamento devono quindi essere in numero limitato e non avere valore superiore al 40% dei costi diretti ammissibili del Progetto, a meno che non siano debitamente giustificati e approvati in via preliminare dall'Autorità Responsabile.

I terzi affidatari dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

Resta fermo che unico responsabile dell'esecuzione del Progetto resta il Beneficiario anche per le attività affidate a terzi.

Il Beneficiario è unico responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo. Inoltre dovrà essere inclusa nei suddetti contratti una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento.

Il Beneficiario, per l'acquisizione di beni e servizi necessari per la realizzazione del Progetto, ricorrerà a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, e del principio del *value for money*.

Fatte salve le succitate norme vigenti in materia di pubblici appalti, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario aggiudica l'appalto, in seguito a procedura di gara, all'offerta economicamente



più vantaggiosa evitando ogni conflitto di interessi. Tuttavia, ferme restando tali norme, gli appalti di valore inferiore a € 5.000 possono essere aggiudicati sulla base di un'unica offerta, senza pubblicazione del bando di gara.

Il Beneficiario comunicherà all'Autorità Responsabile l'emissione di bandi di gara, specificando il tipo di prestazioni che si intendono appaltare, le modalità di affidamento individuate e l'importo previsto, entro il termine di sette giorni dall'emissione dei bandi di gara.

Gli esiti di tali procedure, comprensivi dei nominativi degli aggiudicatari delle gare e dell'importo definito, dovranno essere comunicati dal Beneficiario all'Autorità Responsabile entro il termine di dieci giorni, unitamente alla copia del contratto di subappalto.

Tutte le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dovranno essere preventivamente comunicate per l'approvazione all'Autorità Responsabile che potrà indicare tempi e modalità di attuazione che saranno vincolanti per il Beneficiario Finale.

In caso di affidamento a terzi, sono individuati i seguenti costi ed i compiti che il Beneficiario intende affidare.

La Commissione e Corte dei Conti, in base a documenti e in loco, hanno il potere di controllo su tutti i subappaltatori.

Art. 6 Budget di progetto

Il Beneficiario è tenuto a rispettare il budget di progetto approvato e di seguito riportato.

--



La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione della Commissione 2008/796/CE, è pari a _____%, il cui controvalore monetario è di € _____.

Art. 7 Attuazione della Convenzione

Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE. e dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- richiedere un codice CUP secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002;
- avviare le attività progettuali, inderogabilmente, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione;
- comunicare all'Autorità Responsabile, entro 5 giorni, la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal Progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'Art. 4;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti, coerentemente con gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
- rispettare quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE. e dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE, e quanto nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento.

Il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile tutta la documentazione indicata nella tabella seguente, pena la revoca del finanziamento, secondo la tempistica indicata.

ID	Documentazione	Tempistica
----	----------------	------------



1	Interim assessment	Metà periodo previsto per la realizzazione del progetto
2	Scheda di monitoraggio	Entro 31 luglio 2009
3	Rendicontazione finale delle spese sostenute	Entro 31 ottobre 2009
4	Documentazione / copia degli atti che hanno portato all'individuazione e selezione dei Soggetti attuatori o e/o all'acquisizione di beni e servizi	Entro 31 ottobre 2009
5	Giustificativi delle spese sostenute	Entro 31 ottobre 2009
6	Eventuale documentazione relativa all'avvio delle attività, stati di avanzamento e/o ultimazione dei lavori (ad es. regolare esecuzione, collaudo, registri presenze etc.)	Entro 31 ottobre 2009
7	Final assessment	Entro 31 ottobre 2009

I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte saranno scaricabili con congruo anticipo dal sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it.

Il progetto dovrà iniziare a seguito della firma della presente Convenzione e dovrà essere concluso il [GG/MM/AAAA]. Il termine massimo del 31 ottobre 2009 previsto dall'Avviso è riferito alle sole disposizioni finanziarie e contabili del Progetto, mentre le attività relative all'attuazione procedurale e fisica del progetto possono protrarsi fino al 31 dicembre 2009

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni dell'Avviso cui il progetto si riferisce e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento.

Il Beneficiario dovrà notificare all'Autorità Responsabile tutto il personale non preventivamente individuato nel modello di budget e inoltrare i rispettivi CV. Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Responsabile. La richiesta di modifica contenente una stima dell'impatto che tale modifica ha sul budget dovrà essere inoltrata prima che essa possa produrre effetto.



Inoltre il Beneficiario si impegna a non apportare al progetto, entro cinque anni dal completamento, modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Art. 8 Obiettivi del progetto e indicatori utilizzati

Il progetto [*inserire il nome del progetto*] si pone i seguenti obiettivi:

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti, il Beneficiario valorizzerà i seguenti indicatori.

ID	Indicatore	Valore atteso alla conclusione del progetto
1		
2		

Il raggiungimento degli indicatori previsti è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare tutto o parte del finanziamento.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili



Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall'Allegato XI della medesima Decisione.

A norma della Decisione della Commissione 2008/796/CE, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 3 della Decisione del Consiglio 2007/575/CE;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate all'articolo 4 e 5 della Decisione del Consiglio 2007/575/CE;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto formante parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal Beneficiario e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi obiettivi indicati nella Decisione del Consiglio 2007/575/CE. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione del Consiglio 2007/575/CE;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data della firma della presente Convenzione. Inoltre, il Progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario.

Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili

L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario l'importo spettante secondo le seguenti modalità:



- a) anticipo pari al 30% dell'importo aggiudicato, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nonché della presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione del progetto, e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Responsabile. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) Secondo finanziamento, pari al 40% dell'importo aggiudicato, a seguito della presentazione di una relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute, che attestino il raggiungimento del 70% di spesa.
- c) Saldo, al raggiungimento e rendicontazione del 100% di spesa. Il pagamento del saldo finale è effettuato al termine del Progetto sulla base dei costi sostenuti dal Beneficiario nell'implementazione del Progetto.

Il pagamento sarà effettuato direttamente al Beneficiario, a seguito dell'attività di verifica dei soggetti competenti, e sarà costituito da due quote: comunitaria e nazionale. Il pagamento è subordinato all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi nella liquidazione che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto bancario denominato in Euro, come di seguito indicato:

- Banca:
- Indirizzo della filiale:
- Nome dell'intestatario del conto:
- Conto numero:
- Codice IBAN:

Ogni somma reclamata dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione.



Il Beneficiario e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo devono mantenere una codificazione contabile adeguata e un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al Progetto, ferme restando le norme contabili nazionali.

Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del Progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione e della Corte dei Conti per i cinque anni successivi alla chiusura del Progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

Il Beneficiario deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) consentire il riscontro esatto degli importi certificati alla Commissione con i registri contabili dettagliati e i documenti giustificativi in possesso dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità Responsabile, delle autorità delegate e dei Beneficiari in relazione ai progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo;
- b) consentire di verificare il pagamento del contributo pubblico, l'attribuzione e il trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo e le fonti di cofinanziamento del progetto;
- c) per ciascun Progetto comprendere le eventuali specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti relativi all'approvazione della sovvenzione, la documentazione sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.

Art. 12 Controlli

Il Beneficiario, i partner di progetto e i terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte dell'Autorità Responsabile, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo.



In particolare, l'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni, come previsti dalla Decisione del Consiglio 2007/575/CE e dalla Decisione della Commissione 2008/796/CE, sulla corretta esecuzione del progetto ovvero coordinare le attività di controllo, avvalendosi delle Prefetture e di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà alla revoca del finanziamento e all'applicazione di sanzioni di cui all'articolo seguente.

Il Beneficiario assicura che tutti i documenti concernenti i controlli relativi all'intervento in questione siano conservati e tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile e della Commissione Europea, per i cinque anni dopo che la medesima Commissione avrà dichiarato concluso il Programma Annuale.

Art. 13 Sanzioni e revoche

Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, in caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive o alle procedure finalizzate a sanare le irregolarità rilevate;
- b) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- c) grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) oltre che nel fornire i dati di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusi i giustificativi di spesa);
- d) difformità tra il progetto approvato e le realizzazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- e) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il Fondo;
- f) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- g) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione dall'Autorità Responsabile. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme indebitamente erogate.



Ogni Beneficiario che si renda colpevole di una violazione alla presente Convenzione sarà soggetto ad una sanzione finanziaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa, rispettando il principio della proporzionalità. Il Beneficiario sarà informato con anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle sanzioni finanziarie comminate. In caso una somma pagata al Beneficiario debba essere recuperata, il Beneficiario si impegna a ripagare all'Autorità Responsabile la somma in questione, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma dovuta. Inoltre, se i pagamenti non sono effettuati nel tempo previsto, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale.

Se la disposizione di pagamento non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno applicati gli interessi legali. Gli interessi sul pagamento in ritardo copriranno il periodo tra la data prevista per il pagamento, esclusa, e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta, inclusa. Ogni pagamento parziale decurterà prima le somme derivanti dagli interessi e dalle penali sul pagamento in ritardo e successivamente sulla somma dovuta.

Se i pagamenti non sono stati effettuati in tempo utile, le somme dovute all'Autorità Responsabile possono essere recuperate tramite compensazione con le somme dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equivalente, o tramite la fideiussione presentata ai sensi dell'Art. 10. In casi eccezionali, giustificati dalla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile, l'Autorità Responsabile può recuperare le somme dovute tramite compensazione prima della data di scadenza dei pagamenti. Il consenso preventivo del Beneficiario non sarà richiesto.

Le provvigioni bancarie sorte per il recupero delle somme dovute all'Autorità Responsabile saranno imputate esclusivamente al Beneficiario.

Art. 14 Protezione dei dati

Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.Lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati esclusivamente in connessione con l'implementazione e l'attuazione della Convenzione dall'Autorità Responsabile, senza alcun pregiudizio nella loro



comunicazione ai servizi di auditing interno o a qualunque organismo di controllo istituzionale, al fine di non creare alcun pregiudizio agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile.

I Beneficiari potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente all'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario deve prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del Progetto, ai dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

Le informazioni relative alle irregolarità possono essere inviate unicamente alle persone che, all'interno dell'Autorità Responsabile, degli organismi di controllo e delle istituzioni comunitarie, devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che l'Autorità Responsabile che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una diffusione più ampia.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 15 Regole di pubblicità

È compito del Beneficiario informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario Finale si impegna a che i partecipanti al progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il Progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà comprendere una dichiarazione indicante che il Progetto è stato cofinanziato dal Fondo Europeo per i Rimpatri.

Il Beneficiario affigge una targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000;
- b) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Per tutti i dettagli inerenti i compiti del Beneficiario e le caratteristiche tecniche dell'informazione e della pubblicità si rimanda agli Articoli 34 e 35 della Decisione della Commissione 2008/796/CE.



Art. 16 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 17 Conflitto d'interessi

Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe impattare l'imparzialità e l'obiettività della Convenzione. Tali conflitti di interesse potrebbero sorgere in particolare in relazione a interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni emotive o familiari, o qualsiasi altro interesse condiviso.

Ogni situazione che costituisce o potrebbe portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

La proprietà dei risultati delle azioni, incluso i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse sarà conferita ai Beneficiari. Posto quanto appena sancito, il Beneficiario garantisce il diritto all'Autorità Responsabile all'uso gratuito dei risultati delle azioni, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

Art. 19 Riservatezza

Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a



conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto, la Convenzione, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, il Beneficiario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 20 Sospensione

Il Beneficiario può sospendere l'implementazione delle attività in circostanze eccezionali che la rendano impossibile o eccessivamente difficoltosa, specialmente in caso di forza maggiore. Il Beneficiario dovrà informare l'Autorità Responsabile senza indugio, fornendo ogni informazione utile, tutti i dettagli e la data prevista di ripresa delle attività.

In caso l'Autorità Responsabile non decida di rescindere la Convenzione, a norma dell'Art. 22, il Beneficiario dovrà riprendere l'implementazione del Progetto come inizialmente pianificato una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. La durata del Progetto potrebbe essere estesa per un periodo equivalente alla lunghezza della sospensione incorsa. Come previsto dall'Art. 24, una nuova Convenzione dovrà essere conclusa per estendere la durata del progetto e procedere ad ogni modifica necessaria per adattare il Progetto alle nuove esigenze.

Art. 21 Forza maggiore



Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, e che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento (a meno di cause di forza maggiore), controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerate cause di forza maggiore.

La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'altra parte senza indugio tramite raccomandata con avviso di ritorno o mezzo equivalente, indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti.

Nessuna delle parti può essere considerata in contrasto con le disposizioni della Convenzione in caso non riescano ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore. Le parti devono comunque porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore. Il progetto può essere sospeso secondo quanto previsto dall'Art. 20.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile

L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla Convenzione senza che venga richiesta alcuna penale nelle seguenti circostanze:

- a) in circostanze finanziarie, legali, tecniche, organizzative o proprie dell'Autorità Responsabile che possano influire in modo sostanziale sulla Convenzione o mettano in discussione la decisione di assegnare il contributo;
- b) in caso di giusta causa, intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario (e/o partner) un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario; 2) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.



Il Beneficiario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle attività prestate, purché correttamente ed a regola d'arte, del contributo in relazione alla quota parte del progetto realizzato (purché correttamente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario ha 60 giorni dalla data in cui il recesso della Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non rimborserà la somma spettante al Beneficiario per gli interventi previsti fino alla data di esercizio del diritto di recesso e recupererà ogni somma non comprovata da alcun documento o rendiconto finanziario approvato dall'Autorità Responsabile.

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale del contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale del contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazione superiori al 50% del Progetto e la rinuncia totale del contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) per prestazioni inferiori al 50%.

L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

Art. 24 Accordi ulteriori

Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le Parti, solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.

L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di porre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o risulti in un iniquo trattamento delle parti.



Il Beneficiario che intende modificare la Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile in tempo utile prima che possano produrre effetti e comunque entro un mese prima del termine del Progetto, ad eccezione dei casi dimostrati dal Beneficiario e accettati dall'Autorità Responsabile.

FIRMA

(per l'Autorità Responsabile)

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA

DATA
